

COMUNE DI CASTELBUONO

Provincia di Palermo

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -- 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Pietro La Perna

Giuseppe Romano

Giovanni Pappalardo

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 18 del 23.07.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il Collegio dei Revisori riunitosi in data 22 luglio 2021 alle ore 8,30 in modalità telematica video-audio;

Premesso che l'organo di revisione ha:




- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Castelbuono che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

23.07.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	10
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	13
Previsioni di cassa	14
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	17
La nota integrativa	20
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	26
A) ENTRATE	26
Entrate da fiscalità locale	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	30
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	31
Sanzioni amministrative da codice della strada	32
Proventi dei beni dell'ente	32
Proventi dei servizi pubblici	33
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	33
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	34
Spese di personale	34
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	35
Spese per acquisto beni e servizi	36
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	36
Fondo di riserva di competenza	40

Fondo di garanzia dei debiti commerciali	39
ORGANISMI PARTECIPATI	40
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	42
INDEBITAMENTO.....	42
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	44
CONCLUSIONI	46

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti **Pietro La Perna, Giuseppe Romano, Giovanni Pappalardo** revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 9 del 03.03.2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 30.06.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 30.06.2021 con delibera n. 111, non completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
 - Che in data 21.07.2021 a seguito di verifica presso il Comune di Castelbuono sono stati acquisiti tutti gli allegati necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 ed al parere di regolarità tecnica e contabile del 30.06.2021;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Castelbuono registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 8.452 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare con nota prot. 14256 del 14.07.2021 i Responsabili dei Settori 1-2-3-4-5 e Segretario Generale hanno attestato che relativamente ai capitoli di competenza dei singoli Responsabili le somme iscritte in bilancio quali previsioni di entrata risultano attendibili e le previsioni di spesa risultano congrue e compatibili con i programmi da attuare e con gli obblighi derivanti da disposizioni normative.

L'Ente è in gestione provvisoria.

L'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.l. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della L.145/2018.

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL;

Si evidenzia che il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione è stato compilato per l'annualità 2021, le annualità 2022 e 2023 risultano con valori zero.

Il prospetto concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio è presente in nota integrativa.

Si evidenzia che la delibera da adottarsi annualmente prima dell'approvazione di bilancio con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, non è stata adottata e che la verifica è contenuta nel DUP;

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri (G.C. n. 95 del 31.05.2021 "Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021, del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Canone mercatale").

Non sono state adottate delibere di variazioni dell'Addizionale comunale IRPEF, le aliquote IMU e delle tariffe dei servizi individuali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 41 del 20.11.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 12 in data 22.10.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	7.839.436,90
di cui:	
a) Fondi vincolati	911.797,93
b) Fondi accantonati	4.663.981,56
c) Fondi destinati ad investimento	264.652,94
d) Fondi liberi	1.999.004,47
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	7.839.436,90

Dalle note protocollo:

n. 11771 del 07/07/2021 – Responsabile del IV settore – Polizia Municipale, viene segnalato un debito fuori bilancio di €. 601,56;

n. 13980 del 09/07/2021 – responsabile II Settore – Finanziario, viene segnalato un potenziale debito fuori bilancio di €. 27.708,92;

n. 13972 del 09/07/2021 – responsabile III Settore – UTC, si attesta che non esiste nessun debito fuori bilancio;

Gli altri settori non hanno prodotto alcuna attestazione in merito ai debiti fuori bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	2.577.924,50	4.115.664,28	5.602.523,04 *
di cui cassa vincolata	308.950,38	308.950,38	308.950,38 *
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00 *

L'Organo di revisione rileva alla data del 01/01/2021 una differenza di €. 601,26 tra il saldo cassa dell'Ente (€. 5.602.523,04) e quello del tesoriere comunale (€. 5.601.921,78). Da un riscontro documentale si accerta che con mandato n. 5827 del 09/12/2019 l'Ente ha provveduto ad effettuare un pagamento nei confronti del creditore Sig.ra Brusca Giovanna per l'importo di €. 559,40 dovuto a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese; successivamente lo stesso otteneva una ulteriore assegnazione da parte del Tribunale prima menzionato e per le stesse motivazioni per l'importo segnalato ma maggiorato degli oneri accessori. Il tesoriere comunale BCC San Giuseppe, provvedeva, ad effettuare il relativo pagamento per l'importo di €. 601,26; pertanto, il Comune di Castelbuono ha di fatto eseguito nei confronti dello stesso creditore un doppio versamento. Si accerta che il Comune di Castelbuono ed in particolare l'Ufficio responsabile (VV.UU.) ha attivato le procedure necessarie per il recupero della somma di €. 601,26, ma a tutt'oggi senza nessun riscontro. Il Collegio invita il responsabile dell'Ufficio citato a mettere in azione ulteriormente tutti i processi indispensabili per il recupero della somma suddetta, in quanto il mancato rinvenimento presuppone danno erariale.

L'Organo di revisione rileva una discordanza tra l'ammontare della cassa vincolata esposta nella contabilità dell'Ente pari ad €. 308.950,38 e quello esposto nel conto del tesoriere che riporta un dato pari ad €. 358.016,56 la differenza ad oggi non è riconciliata e pertanto l'Organo di revisione invita gli uffici ad acclarare tale discordanza con il tesoriere ed eventualmente procedere tramite rettifica contabile.

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	165934,20	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	1642682,81	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	1897987,70		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsioni di cassa	0,00	5601921,78		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	4882319,76 4937757,42	4425074,94	4425074,94
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	3364696,93 3218151,01	2735686,93	2735686,93
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	1882617,34 1971286,59	1476771,21	1476771,21
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	12730408,33 11788855,70	555128,38	555128,38
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		75000,00 873942,55	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		3744933,00 2218953,88	3744933,00	3744933,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		11923670,88 12176367,09	11923670,88	11923670,88
	TOTALE TITOLI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	38603646,24 37185314,24	24861265,34	24861265,34
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	42310250,95 42787236,02	24861265,34	24861265,34

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI DEFINITIVE		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00				
	previsione di competenza		0,00	1072655,02	8498122,18	8576365,81
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa		0,00	11132316,84		(0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00				
	previsione di competenza		0,00	15638661,53	342674,83	266845,15
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa		0,00	14479197,26		(0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00				
	previsione di competenza		0,00	0	0,00	0,00
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		(0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00				
	previsione di competenza		0,00	276434,52	351864,45	349450,5
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa		0,00	276434,52		(0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00				
	previsione di competenza		0,00	744933	3744933	3744933
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa		0,00	2218953,88		(0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00				
	previsione di competenza			11923670,88	11923670,88	11923670,88
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
	previsione di cassa			12430160,89		(0,00)
	TOTALE TITOLI	0,00		42310253,95	24861265,34	24861265,34
	previsione di competenza		0,00	42310253,95	24861265,34	24861265,34
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	40537063,39		0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00		42310253,95	24861265,34	24861265,34
	previsione di competenza		0,00	42310253,95	24861265,34	24861265,34
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	40537063,39		0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	7.839.436,90
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	2.000.016,49
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	12.347.543,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	11.106.188,88
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	44.612,17
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	3.782,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	11.129.202,30
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	601,56
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	1.808.620,01
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 ⁽²⁾	9.319.980,73

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	3.496.910,21
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	7.164,75
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	584.089,48
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	39.001,12
	B) Totale parte accantonata	4.127.165,56
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	473.689,48
	Vincoli derivanti da trasferimenti	493.580,57
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.814.907,64
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	183.048,41
	C) Totale parte vincolata	2.965.226,10
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	131.300,26
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.096.288,81

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	293.127,02
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	190.317,43
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.373.777,28
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.857.221,73

Al bilancio di previsione è applicato l'avanzo presunto di € 1.897.987,70, di cui € 1.857.221,73 da risorse vincolato (allegato A/2) ed € 40.765,97 da risorse accantonate (allegato A/1);

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamiento 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	154.130,45	172.724,64	78.117,68	165.934,20			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	479.421,87	937.397,89	1.924.948,81	1.642.685,81	0,00	0,00	112,415 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	633.552,32	1.110.122,53	2.003.066,49	1.808.620,01	0,00	0,00	-9,707 %

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/2021	5.601.921,78
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.937.757,42
2	Trasferimenti correnti	3.218.151,01
3	Entrate extratributarie	1.971.286,59
4	Entrate in conto capitale	11.788.855,70
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	873.942,55
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.218.953,88
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.176.367,09
	TOTALE TITOLI	37.185.314,24
	TOTALE GENERALE ENTRATE	42.787.236,02

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	11.132.316,84
2	Spese in conto capitale	14.479.197,26
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	276.434,52
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	2.218.953,88
7	Spese per conto terzi e partite di giro	12.430.160,89
	TOTALE TITOLI	40.537.063,39
	SALDO DI CASSA	2.250.172,63

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 pari a €. 5.601.921,78 comprende la cassa vincolata.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Si rileva la mancata tenuta di una adeguata contabilità che rappresenti in modo compiuto il saldo di cassa vincolata. L'Ente, pur coi limiti di cui sopra, ha predisposto il prospetto relativo alla giacenza di cassa vincolata che non coincide con quello dell'istituto tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/2021				5.601.921,78
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	4.882.319,76	4.882.319,76	4.937.757,42
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	-	3.364.696,93	3.364.696,93	3.218.151,01
3	<i>Entrate extratributarie</i>	-	1.882.617,34	1.882.617,34	1.971.286,59
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	-	12.730.408,33	12.730.408,33	11.788.855,70
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	75.000,00	75.000,00	873.942,55
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	3.744.933,00	3.744.933,00	2.218.953,88
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	-	11.923.670,88	11.923.670,88	12.176.367,09
	TOTALE TITOLI	0,00	38.603.646,24	38.603.646,24	37.185.314,24
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	38.603.646,24	38.603.646,24	42.787.236,02

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>		10.726.554,02	10.726.554,02	11.132.316,84
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>		15.638.661,53	15.638.661,53	14.479.197,26
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		276.434,52	276.434,52	276.434,52
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		3.744.933,00	3.744.933,00	2.218.953,88
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>		11.923.670,88	11.923.670,88	12.430.160,89
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	42.310.253,95	42.310.253,95	40.537.063,39
	SALDO DI CASSA		3.706.607,71	3.706.607,71	2.250.172,63

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5601921,70		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	165934,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10129634,03 0,00	8637533,08 0,00	8.637.533,08 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	277.253,70	350843,70	346.510,78
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	10.726.554,02 0,00 973.921,00	8498122,18 0,00 832.111,00	8.576.365,81 0,00 832.111,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	276.434,50 0,00 0,00	351.864,45 0,00 0,00	349.450,50 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-430166,59	138390,15	58227,55
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	487.514,92 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	28.819,20 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	85.348,33	80.230,55	80.230,55
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		O=G+H+I-L+M	819,20	81159,60
				997,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00
				0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)				
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	487514,92		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-486695,72	81159,60	997,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro 85.348,33 per l'anno 2021, di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

Si ritiene a parere del Collegio che le risorse derivanti dalle alienazioni patrimoniali devono essere destinate alla riduzione del debito per mutui dell'Ente.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per *definizione* dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la *distinzione* tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01.01.06.002	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO IMU- TASI	20751	0,00	0,00
1.01.01.51.002	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI	47188	0,00	0,00
2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO PER CONSULTAZIONI RERENDUM	22.258,11	22.258,11	22.258,11
2.01.01.01.999	TRASFERIMENTO STATALE INDAGINE ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	2.799,01	2.799,01	2.799,01
3.02.01.01.000	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADALE	126882,06	75.619	75.619,00
3.05.02.02.002	CREDITO IVA (DICHIARAZIONE 2020 PER 2019)	40.956,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		260.834,18	100.676,12	100.676,12

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01.01-1.03.02.12.003	ESPERTI DEL SINDACO - L.R.N.7/1992	10.800,00	0,00	0,00
01.02-1.10.99.99.999	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	89.581,97	35.000,00	35.000,00
01.04-1.03.02.03.999	SPESE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE IMPONIBILI AI FINI TRIBUTARI	11.637,00	0,00	0,00
01.04-1.03.02.16.002	SPESE PER NOTIFICHE ATTI E PROVVEDIMENTI SERVIZIO TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.04-1.09.02.01.001	RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE NON DOVUTE A CONTRIB.DIVERSI	500,00	500,00	500,00
01.06-1.03.02.12.004	BORSE LAVORO A SUPPORTO SETTORE TECNICO - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO	6.000,00	0,00	0,00
01.06-1.03.02.12.004	TIROCINI EXTRACURRICULARI	3.600,00	0,00	0,00
01.06-1.04.01.01.010	TRASFERIMENTO AUTORITY PER COMPONENTI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO- ANNI PRECEDENTI DFB	27.000,00	0,00	0,00
01.07-1.01.01.01.003	COMPENSI PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE Rimborsabili	10.579,91	10.579,91	10.579,91
01.07-1.01.01.01.004	COMPENSI PER RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT	2.083,50	2.083,50	2.083,50
01.07-1.01.01.01.007	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE RIMBORSABILI	2.518,91	2.518,91	2.518,91
01.07-1.01.01.02.002	SPESE PER BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE SU COMPENSO RILEVAZIONE ISTAT	538,38	538,38	538,38
01.07-1.02.01.01.001	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE RIMBORSABILI	899,29	899,29	899,29
01.07-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSI INDAGINE ISTAT	177,13	177,13	177,13
01.07-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	500,00	500,00	500,00
01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI RIMBORSABILI	5.460,00	5.460,00	5.460,00
01.07-1.03.02.99.999	SPESE SERVIZI ELETTORALI RIMBORSABILI	300,00	300,00	300,00
01.11-1.03.02.99.002	RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	50,00	50,00	50,00
01.11-1.09.99.01.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE CORTE DEI CONTI	5.782,67	0,00	0,00
01.11-1.10.99.99.999	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	10.700,00	0,00	0,00
03.01-1.01.01.01.007	POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA E STRADALE-ART. 208 LETTERA C	14.653,70	14.653,70	14.653,70
03.01-1.01.02.01.001	POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA E STRADALE- ONERI	2.977,00	2.977,00	2.977,00
03.01-1.02.01.01.001	IRAP SU PROGETTO POTENZIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1.274,00	1.274,00	1.274,00
03.01-1.03.01.02.999	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI- art. 208 lettera b	5.924,00	4.633,87	4.633,87
03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER ACCERTAMENTI E VERIFICHE ART. 208 LETTERA B	2.655,48	2.655,48	2.655,48
03.01-1.03.02.99.999	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI ART- 208 LETTERA B	2.163,00	2.163,00	2.163,00
07.01-1.04.04.01.001	LOTTA AL RANDAGISMO	12815,81	0,00	0,00
08.01-1.03.02.99.999	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE (E.CAP.1390) - ART. 208 LETTERA A	15.860,26	9.452,35	9.452,35
12.04-1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO	300,00	300,00	300,00
		5117,78		
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	262449,79	106.726,52	106.716,52

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

- 9.11.2** La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
 - agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

- 9.11.3** La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non

ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La programmazione strategica ed economico/finanziaria del triennio 2021/2023 è inevitabilmente condizionata dalla situazione emergenziale in cui versa l'intero territorio mondiale a seguito dello stato di emergenza sanitaria per l'epidemia Covid-19.

La redazione e l'approvazione di tale atto devono necessariamente inquadrarsi, quindi, negli scenari sociali ed economici mondiali conseguenti alla pandemia, nell'ottica di una revisione e aggiornamento del programma amministrativo ed economico finanziario pluriennale, è stato predisposto con delibera di Giunta Municipale n. 110 del 30/06/2021.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Come è noto, il termine previsto in via ordinaria per l'approvazione del DUP è stabilito dall'art. 170, comma 1 del TUEL ed è fissato al 31 luglio dell'anno precedente al triennio di riferimento; successivamente, entro il 15 di Novembre di ciascun anno, con lo schema del bilancio di previsione la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP.

Tuttavia quest'anno, in considerazione della grave crisi pandemica generata dal COVID 19, il termine del 31 luglio è stato differito al 30 settembre 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.L. n°18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito nella L. 27/2020, mentre quello relativo all'eventuale nota di aggiornamento, al 15 dicembre 2020.

Si rileva, quindi, pur considerando l'effetto della crisi, il ritardo nella presentazione del documento in esame in uno al bilancio di previsione.

IL DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

la SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente;

la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;

la SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto minimo previsto dal Principio Contabile applicato alla programmazione e più in generale è redatta secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n 17 del 09/07/2021 rilevando criticità in ordine alla coerenza, attendibilità e congruità delle previsioni di entrata in esso contenute ed in particolare relative al piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare e ha invitato l'Ente a provvedere all'integrazione con le necessarie informazioni obbligatorie prima di procedere all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e conseguentemente a modificare il programma delle Opere Pubbliche inserito nel DUP.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Si rileva che tale Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi non è stato oggetto di deliberazione della G.M. Il Collegio nel parere di cui al verbale 17/2021 ha invitato l'Ente razionalizzare la spesa in relazione alle esigenze strettamente necessarie ai fini istituzionali.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Il Collegio rileva il mancato aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale. Allo stato attuale permane la programmazione del triennio 2020/2022 approvata con delibera di G.M. n. 40 del 23/03/2020, pertanto manca la programmazione relativa all'annualità 2023.

L'ultima programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano è stato approvato autonomamente con deliberazione di G.M. n. 43 del 10/03/2021. Non sono stati individuati i beni oggetto di alienazione per un importo pari a €. 475.365,65 tale criticità è stata rilevata dal Collegio nel verbale 17/2021.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

	Consuntivo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Addizionale comunale IRPEF	550.445,12	540.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

A decorrere dall'anno 2020 quindi, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate.

L'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Va rilevato che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021. Il prospetto delle

aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Conseguentemente, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia. Ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Si evidenzia che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Per il 2021 il Comune ha scelto di confermare tutte le aliquote IMU deliberate per l'esercizio 2020. L'importo delle previsioni IMU iscritto in bilancio è da considerarsi al netto della quota per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2021 sulle quali, a legislazione vigente, è calcolata la stima del gettito iscritto in bilancio:

Tipologia	Aliquota IMU 2021-2023
Abitazione principale e relative pertinenze nelle tipologie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di euro 200,00	10,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili, terreni e fattispecie imponibili	10,6 per mille

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Consuntivo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.552.889,40	1.575.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00
IMU violazioni	167.115,00	100.000,00	100.000,00	0	0
Totale	1.553056,52	1.675.000,00	1.657.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00

La previsione di entrata è stata formulata sulla scorta dei dati assestati dell'anno precedente al lordo dei ristori per la perdita di gettito e del gettito simulato relativamente alle abitazioni dei coniugi residenti anagraficamente in 2 comuni diversi, secondo quanto previsto dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 2194/2021.

A titolo prudenziale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, al fine della determinazione dello stanziamento 2021 dell'IMU è stata presa in considerazione la medesima entrata riscossa nell'anno 2020 al lordo dei trasferimenti ministeriali a copertura della perdita di gettito. L'eventuale perdita di gettito anno 2021 sarà garantita dal trasferimento fondo funzioni fondamentali.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	1.805.000,00	1.819.547,00	1.819.547,00	1.819.547,00
Totale	1.805.000,00	1.819.547,00	1.819.547,00	1.819.547,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 1.819.547,00, con un aumento di euro 14.547,00 rispetto alle previsioni assestate 2020, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Le deliberazioni dell'Arera n°238/2020 e n°493/2020 hanno aggiunto nuove componenti eccezionali che concorrono a determinare l'ammontare tariffario massimo dell'anno 2021, componenti resesi necessarie in seguito agli interventi emergenziali introdotti per tenere conto degli impatti sulla TARI dovuti all'emergenza Covid.

Di conseguenza, il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti dell'anno 2021 si è arricchito di ulteriori componenti a conguaglio, per effetto delle norme emanate in seguito all'emergenza sanitaria. Tra di esse spicca la componente derivante dal conguaglio previsto per gli enti che nel 2020 hanno confermato le tariffe TARI dell'anno 2019, conguaglio che, a detta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può essere evitato ricorrendo al cosiddetto Fondone.

Il Ministero ha ritenuto possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'art.107, comma 5, del DI 18/2020 con l'utilizzo del fondo sopra citato, poiché il finanziamento del conguaglio, a parere dello stesso Ministero, costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al decreto ministeriale del 3 novembre 2020. Tale decreto ha approvato il modello di certificazione del minor gettito e delle maggiori/minori spese ed ha specificato la possibilità di coprire con il fondo anche la perdita di gettito TARI dovuta alle agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche per effetto dell'emergenza

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La previsione di entrata tiene conto del PEF 2021 del servizio già validato dall'S.R.R. I comuni approveranno le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi (modificare la tabella inserendo solo quelli istituiti dall'ente):

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	10.277,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.277,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Il Comune, avendo istituito l'**imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Imposta di soggiorno

Con riferimento all'imposta di soggiorno, è stata prevista per l'esercizio 2021 una entrata pari ad euro 25.000,00 (nell'esercizio 2020 l'importo accertato è stato pari ad euro 10.277,00).

Tale importo previsto nel triennio 2021/2023 e tenuto conto della situazione emergenziale ancora in corso e l'incertezza della durata della stessa non appare attendibile, pertanto si consiglia di monitorare le entrate in corso d'anno e provvedere nel caso di non realizzo ad interventi correttivi.

Fondo di Solidarietà Comunale

È stato istituito con decorrenza dall'anno 2013 dall'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012: l'importo iscritto, per ciascuno degli anni 2021/2022/2023 è quello consolidato, comunicato da parte del Ministero dell'Interno, sul sito della finanza locale e tiene conto della restituzione del taglio applicato ai trasferimenti erariali con D.L. 66/2014.

Sulla base del dato desunto dal sito della Finanza locale si prevede il seguente andamento per il triennio 2021-2023 della dotazione di fondo di solidarietà comunale:

	Consuntivo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo di solidarietà comunale	430.977,13	457.763,99	474.527,94	474.527,94	474.527,94

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

ENTRATE TRIBUTARIE	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Assestato 2020	Previsione 2021	Scostamento prev. 2021 / ass. 2020	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.440.319,12	1.575.000,00	1.575.000,00	1.547.000,00	- 280.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00
Recupero evasione IMU - ICI	167.115,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Tributo Servizi Indivisibili - TASI	111.691,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Recupero evasione TASI		-		25.000,00	25.000,00		
TARI	1.719.090,56	1.805.000,00	1.805.000,00	1.819.547,00	14.547,00	1.819.547,00	1.819.547,00
Recupero evasione TARI	536.948,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		
Tributo ambientale /add.le prov.le TARI		0,00	0,00	0,00			
TOSAP	44.974,28	47.000,00	47.000,00	0,00	-47000,00		
Imposta sulla pubblicità	3.968,93	5.000,00	5.000,00	0,00	-5000,00		
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.745,63	1.500,00	1.500,00	0,00	-1500,00		
Addizionale IRPEF	550.445,12	540.000,00	540.000,00	552.000,00	12.000,00	552.000,00	552.000,00
Fondo di solidarietà comunale	430.977,13	457.763,99	457.763,99	474.527,94	16.763,95	474.527,94	474.527,94

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Relativamente al recupero dell'evasione IMU-TARI alla data del 30/06/2021 l'importo incassato ammonta ad € 53.010,00 e pertanto il FCDE appare congruo nello stanziamento di €. 70.000,00.

Ad avviso dello scrivente Collegio è necessario un costante monitoraggio delle Entrate, subordinando strettamente gli impegni di spesa alla effettiva realizzazione delle entrate stesse, e una verifica costante ed incessante della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché il costante report ai soggetti Istituzionali deputati.

L'avvertenza e la raccomandazione del Collegio, in relazione all'entità delle Entrate Straordinarie previste, è di porre in essere con la massima diligenza e cautela, tutti gli obbligatori atti e verifiche previste dal TUEL e in particolare all'articolo 147 quinquies.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi inserire importo assestato 2020 e relative sanzioni è la seguente:

ANNO	IMPORTO
Rendiconto 2019	
Assestato o rendiconto 2020	41.491,46
2021	34.987,42
2022	60.000,00
2023	60.000,00
	60.000,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	151.012,50	90.000,00	90.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	151.012,50	90.000,00	90.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	24.130,44	14.381,19	14.381,19
Percentuale fondo (%)	15,98%	15,98%	15,98%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Per l'anno 2021 si prevede uno stanziamento di € 151.012,50 basato sull'andamento degli anni passati. Tale previsione già a parere del precedente Collegio dei revisori è stata considerata inattendibile in considerazione degli importi degli accertamenti e incassi

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	81.600,00	1.600,00	1.600,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	81.600,00	1.600,00	1.600,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La spesa di € 80.000,00 è stata accantonata in apposito fondo di accantonamento recante la codifica 20.3.1.10 "Altri fondi organismi esecutivi e legislativi".

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	30.000,00	106.980,32	28,04%
Refezione scolastica	101.000,00	139.049,70	72,64%
Illuminazione votiva	55.000,00	45.455,44	121,00%
Scuola bus	3.840,00	60.147,09	6,38%
Trasporto scolastico	6.000,00	34.481,07	17,40%
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parcheggi a pagamento	45.000,00	42.172,27	106,71%
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	240.840,00	428.285,89	56,23%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 109 di Giunta Municipale del 29/06/2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 56,23 %.

Preso atto che per l'adeguamento delle compartecipazioni dei servizi a domanda individuale non si raggiunge la percentuale del 36% di compartecipazione in riferimento ai servizi di asilo nido, Scuolabus e trasporto scolastico, si invita, pur riconoscendo le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, ad assicurare la copertura minima prevista del 36%.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato previsto in quanto il Comune accerta le somme che di fatto incassa.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 60.000,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	2.829.856,06	3.169.682,44	2.965.707,62	2.965.710,62
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	225.232,08	217.200,84	190.386,76	190.386,76
103	Acquisto di beni e servizi	4.509.886,49	4.679.549,09	4.031.972,80	4.031.962,80
104	Trasferimenti correnti	749.641,13	455.313,50	157.768,27	157.768,27
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	90.516,92	75.385,09	68.887,48	59.891,03
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	63.619,50	7.082,67	1.300,00	1.300,00
110	Altre spese correnti	2.870.286,24	2.122.340,39	1.082.099,25	1.169.346,33
	Totale	11.339.038,42	10.726.554,02	8.498.122,18	8.576.365,81

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno 2020/2022 e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

L'andamento dell'aggregato inserire colonna 2021/2022/2023 rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	3.567.364,00	2.463.118,68	2.316.145,95	2.316.145,95
Spese macroaggregato 103	9.490,00	10.800,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	226.996,33	0,00	0,00	0,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.803.850,33	2.473.918,68	2.316.145,95	2.316.145,95
(-) Componenti escluse (B)	396.761,00	138.124,55	124.315,54	124.315,54
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.407.089,33	2.335.794,13	2.191.830,41	2.191.830,41
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a € 3.407.089,33.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro zero.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità

L'applicazione della riforma contabile ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede la previsione dell'entrata in Bilancio ovvero la sua stima sulla base del principio della c.d. competenza finanziaria rafforzata. Ciò induce da un lato a contabilizzare la stessa sulla base dell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica sottostante diviene esigibile (ex art. 179 del T.U.E.L.), dall'altro la compensazione di tale entrata mediante il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da iscrivere nella parte spesa del bilancio. Tale fondo è da contabilizzare sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 1 e nell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento all'esempio n. 5, e tenendo conto delle soluzioni ermeneutiche prospettate da ARCONET.

Si è dunque provveduto ad una ricognizione complessiva delle entrate del Bilancio, indagando le serie storiche al fine di rilevare situazioni di dubbia esigibilità e focalizzando l'attenzione sulle entrate più rilevanti. Per ciascuna entrata, così individuata, tenendo conto anche della sua significatività in termini di stanziamento complessivo, si è quindi calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità, misurando la capacità di riscossione per ogni capitolo di entrata al fine di rendere più specifica l'analisi.

Il metodo di calcolo prescelto è quello rappresentato nel richiamato esempio 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 così come interpretato da Arconet nella faq n. 25 del 26/10/2017 tenendo in considerazione della maggiore significatività della capacità di riscossione in un arco biennale (si pensi ad es. all'attività di recupero evasione, alla bollettazione di tariffe e servizi oltre l'esercizio, alla notifica di verbali al CDS, etc ...). Tale interpretazione Arconet prevede l'applicazione per il 2021 della formula che segue per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019:

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)
_accertamenti esercizio X.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Entrata	Rif. al bilancio	% media semplice dei rapporti annui A	Stanziamiento o Accertamenti se maggiori	% media semplice dei rapporti annui
RECUPERO EVASIONE IMU/TASI	CAPITOLO 460	70,4%	€ 70.000,00	€ 49.248,90
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	CAPITOLO 290	30,70%	1.819.547,00 €	€ 558.677,23
RECUPERO EVASIONE TARSU	CAPITOLO 130/10	52,81%	€ 100.000,00	€ 52.812,25
PROVENTI SERVIZIO IDRICO	CAPITOLO 1490/14 91/1492/1493	47,27%	€ 548.000,00	€ 259.051,95
SANZIONI CDS	CAPITOLO 480- 480/1	15,98%	€ 151.012,50	€ 24.130,44
			€ 2.688.559,50	€ 943.920,78

L'accantonamento al FCDE anno 2021 è incrementato di €. 30.000,00 quale previsione di maggiore entrata dell'IMU ordinaria relativa alle abitazioni dei coniugi residenti in Comuni diversi.

L'importo del FCDE accantonato rappresenta la percentuale del 100% della media semplice dei rapporti annui.

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,32% per il 2021, 0,60% per il 2022 e 0,59 % per il 2022.

Per l'anno 2021 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 52.000,00 in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

La previsione del fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (*min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio*)

anno 2021 - euro 10.726.554,02 pari alle percentuali su esposte delle spese correnti;

anno 2022 - euro 8.498.122,18 pari alle percentuali su esposte delle spese correnti;

anno 2023 - euro 8.576.365,81 pari alle percentuali su esposte delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 *quater* del TUEL. (*non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali*)

Per l'anno 2021 è stato stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 52.000,00.

Fondi e Accantonamenti

Tra le voci di spesa, in corrispondenza della MISSIONE 20 Fondi e Accantonamenti, sono stati iscritti i seguenti Accantonamenti

Fondo accantonamenti per rinnovi contrattuali

Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sono stati previsti nei macroaggregati afferenti le spese di personale gli importi relativi agli scatti di vacanza contrattuale che interverranno in corso d'anno.

Accantonamento fondo indennità di fine mandato Sindaco

Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per ciascuno degli anni del bilancio triennale, è stata prevista la quota di indennità che sarà liquidata al Sindaco a fine mandato: l'importo alla fine di ciascun anno confluirà nella avanzo accantonato.

Accantonamento fondo perdita società partecipate

Il fondo perdite società partecipate è previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 219 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti territoriali presentino un risultato di amministrazione negativo.

E' stato costituito un accantonamento di euro 1.800,00

Accantonamento per minori entrate COVID 19- art. 106 D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020

E' stata istituita una posta di accantonamento relativamente alla previsione di entrata del fondo funzioni fondamentali per l'anno 2021 per assicurare ai Comuni le risorse a copertura della possibile perdita di entrate connessa con l'emergenza COVID. Sono state previste altresì i fondi di accantonamento per i ristori correlati all'imposta di soggiorno, al suolo pubblico e all'IMU

Accantonamento fondo rischi contenzioso.

Il fondo contenzioso è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h.

Nel caso in cui il contenzioso non produca esito (giudizio) tale accantonamento confluisce nel risultato di amministrazione tra i fondi vincolati.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso

Con deliberazione di G.M n. 64 del 14/04/2021 è stato deliberato un accantonamento di euro 63.000,00.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) *5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **non ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

ELENCO DEI PROPRI ENTI, ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Natura giuridica	Ragione sociale	quota di partecipazione
ente strumentale	Istituzione comunale Museo Civico " Castello comunale"	100%
ente strumentale	Istituzione comunale " Centro Polis"	100%
ente strumentale	Istituzione comunale "Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo"	100%
Società partecipata	S.R.R. Palermo Provincia Est	4,22%
Società in house (controllata)	Società Castelbuono Ambiente s.r.l.	100%
Società partecipata	Società Ecologia e Ambiente in liquidazione	8,50%

Tutti gli organismi partecipati non hanno ad oggi approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020 e pertanto non è dato conoscere la eventuale perdita o contributo a saldo che il comune dovrebbe rifondere agli stessi;

Il fondo perdite società partecipate è previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 219 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti territoriali presentino un risultato di amministrazione negativo.

E' stato costituito un accantonamento di euro 1.800,00

Il Comune di Castelbuono detiene una quota di partecipazione del 1,22% in So.Svi.Ma. SpA,

società pubblico-privata che si occupa della realizzazione e gestione di attività integrate di studio, ricerca, progettazione, formazione e assistenza per Enti pubblici, privati e imprese. La maggioranza del capitale sociale è detenuta da soci pubblici con il 51% di azioni di categoria A, mentre il 49% di azioni di categoria B è detenuto da soggetti privati. Non rientra in una delle categorie previste dal legislatore ai fini dell'individuazione dell'elenco del "Gruppo di amministrazione pubblica".

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza	Oneri
	sito WEB	Partec.		impegno	per l'ente
Società S.R.R Palermo Provincia Est	www.srrpalermoprovinciaest.it/	4,22000	La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti SRR Palermo Provincia Est, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9. Esercita l'attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito; eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.		31319,68
Società in house s.r.l "Castelbuono ambiente"	www.castelbuonoambiente.it	100,00000	La società gestisce il servizio di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo spazzamento, raccolta dei rifiuti solidi urbani.		1484624
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione		8,50000	La attività di gestione diretta del servizio integrato dei rifiuti si sono definitivamente interrotte in data 30 11 2019 con il completamento del passaggio di tutto il personale, compreso quello amministrativo. A quella data tutte le attività di ufficio sono volute alla definizione delle già avviate procedure di liquidazione della Società.		19553

L'Ente non ha provveduto, (entro il 31.12.2020), con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	1.410.472,78	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.642.685,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.805.408,33	555.128,38	555.128,38
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	277.253,72	350.843,70	346.510,78
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	28.819,20	23.000,00	23000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	85.348,33	80.230,55	80.230,55
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	15.638.661,53 0,00	342.674,83 0,00	266.845,15 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-819,20	-81159,60	-997,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli

esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	2.386.636,59	2.154.024,07	1.919.720,03	1.643.285,51	1.291.421,06
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	232.612,52	234.304,04	276.434,52	351.864,45	349.450,50
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.154.024,07	1.919.720,03	1.643.285,51	1.291.421,06	941.970,56
Nr. Abitanti al 31/12	0	0	8.452	8.452	8.452
Debito medio per abitante	n.d.	n.d.	194,43	152,79	111,45

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	80.762,62	92.366,92	90.349,19	75.235,09	68.737,48
Quota capitale	232.612,52	234.304,04	276.434,52	351.864,45	349.450,50
Totale fine anno	313.375,14	326.670,96	366.783,71	427.099,54	418.187,98

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	100.347,11	90.349,19	75.385,09	68.887,48	59.891,03
entrate correnti	8.987.839,38	9.076.564,25	8.987.839,38	8.579.038,19	8.327.038,19
% su entrate correnti	1,12%	1,00%	0,84%	0,80%	0,72%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, in via preliminare ritiene d'obbligo porre nella dovuta attenzione la sequenza temporale prevista per legge nell'esitazione degli importanti documenti di programmazione da porre in essere entro la fine dell'esercizio antecedente la prima annualità del bilancio di previsione (cfr art. 170 del TUEL e punto 9.2 del principio 4/1 allegato al D.lgs n. 118/2011):

- ❖ entro il **31 luglio** – dell'anno precedente – La Giunta presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il Documento UNICO di Programmazione (Cfr. art. 170 del TUEL);
- ❖ entro il **31 Ottobre** – dell'anno precedente – e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello stato, La Giunta approva lo schema di bilancio di Previsione per il triennio successivo (Cfr. punto 9.2 del principio 4/1 allegato al D.lgs 118/2011);
- ❖ Entro il **15 Novembre** – dell'anno precedente – la Giunta Municipale presenta al Consiglio Comunale, lo schema di bilancio di Previsione per il triennio successivo, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Cfr. art. 170 del TUEL);
- ❖ Entro il **31 Dicembre** – dell'anno precedente – il Consiglio Comunale approva il bilancio di Previsione per il triennio successivo (Cfr. punto 9.2 del principio 4/1 allegato al D.Lgs n. 118/2011).

Tuttavia quest'anno, come già espresso precedentemente, in considerazione della grave crisi pandemica generata dal COVID 19, in relazione al D.U.P., il termine del 31 luglio è stato differito al 30 settembre 2020, ai sensi dell'art.107, comma 6, del D.L. n°18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito nella L.27/2020, mentre quello relativo all'eventuale nota di aggiornamento, al 15 dicembre 2020

Si rileva, quindi, pur considerando l'effetto della crisi, il ritardo nella presentazione del documento in esame in uno al bilancio di previsione.

Si rammenta inoltre che il comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020 n°77, che ha convertito il D.L. 19 maggio 2020 n°34 (c.d. decreto rilancio), ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. del 18/01/2021 n. 13, tale termine è stato ulteriormente differito al 31 Marzo 2021, ed è stato autorizzato entro la stessa data l'esercizio provvisorio. Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 29/04/2021 è stata approvata la proroga al 31 Maggio 2021 ed è stato autorizzato entro la stessa data l'esercizio provvisorio.

Si evidenzia, pertanto, l'obbligatorietà del rispetto dei termini su menzionati sottolineando che il rispetto dei termini di legge costituisce il primo indicatore di efficienza dell'organizzazione dell'Ente Locale.

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, ad avviso dello scrivente Collegio devono essere costantemente monitorate, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Si conferma che le spese dovranno essere attivate se e nella misura in cui sono accertate le correlate poste in entrata.

Non appare secondario ricordare che l'Ente dovrà prestare la dovuta attenzione al mantenimento dell'equilibrio anche di cassa delle effettive entrate e spese in conto capitale.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Si ricorda che l'art. 1, comma 823, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede: << *Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo (fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali) ...sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato >>.*

Il DM 3/11/2020 prevede che: *“Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.*

In merito alla valutazione degli effetti dell'emergenza sanitaria sui conti degli organismi partecipati, si raccomanda agli Uffici preposti, tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19”, di acquisire dalle partecipate, nell'ambito dell'attività di controllo da parte dall'ente, informazioni di dettaglio sugli effetti dell'emergenza sanitaria sui bilanci aziendali, con particolare riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale, nonché fornire gli opportuni riscontri sulla destinazioni degli eventuali sussidi ricevuti a seguito dell'emergenza medesima.

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

Pertanto, l'organo di Revisione Economico finanziaria sulla base di tutto quanto esposto nella presente relazione, delle criticità rilevate, dei suggerimenti e delle raccomandazioni, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e sui documenti allegati a condizione che siano adottate le opportune misure correttive relative ai rilievi formulati in merito alla programmazione prevista nel D.U.P ed in particolare connesse alle previsioni di entrata del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare.

L'ORGANO DI REVISIONE

F. L. M. M.
Simone M. M.
Popolodoro P. M.